



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 05 Novembre 2013

In seduta odierna, alle ore 09:45, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	A
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	A
5)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
6)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
7)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
8)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 133653/2013 DELIBERAZIONE N. 420

COMUNE DI FORLÌ'. PROGETTO DI AMPLIAMENTO EDILIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO SOLVENTE A SERVIZIO DI ATTIVITA' INDUSTRIALE IN VIA GOLFARELLI, 94 A FORLÌ', IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO POC E RUE. PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 07-09-2010, N. 160. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI ED ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la convocazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), del Comune di Forlì (nota prot. com.le n. 53183/2013, in data 10/07/2013, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le 105042 del 10/07/2013), a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 25/07/2013, per l'esame della proposta di variazione urbanistica connessa all'intervento di ampliamento edilizio relativo alla realizzazione di un impianto di recupero solvente a servizio di attività industriale, comportante variante urbanistica, a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta proponente SIDAC S.p.A. in data 25/06/2013, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07-09-2010, n. 160;

Dato atto che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 23.06.2008 (adozione) e n. 179 del 01.12.2008 (approvazione), ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000;

Viste le comunicazioni con le quali è stata inoltrata la documentazione e le successive informazioni, relative all'istanza di cui sopra:

- nota prot. com.le PG 56132/2013, pervenuta in data 23/07/2013 ed acquisita al prot. prov.le n. 108412 del 23/07/2013, con cui è stata trasmessa la documentazione relativa alla variante urbanistica su supporto cartaceo ed informatico;
- nota prot. com.le PG 57677/2013, pervenuta in data 29/07/2013 ed acquisita al prot. prov.le n. 110034 del 29/07/2013, con cui è stata specificata la richiesta di espressione dei seguenti pareri:
 - parere in merito alla compatibilità con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
 - parere ai sensi dell'art. 5, c. 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, in merito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT);
 - formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- nota prot. com.le PG. del 13.08.2013, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 113860 del 13/08/2013, con la quale il Comune di Forlì richiedeva le integrazioni alla Ditta SIDAC, inoltrate dagli Enti competenti al rilascio dei pareri
- nota prot. com.le PG. 68686 del 17.09.2013, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. Prov.le 120785 del 17.09.2013, con cui veniva comunicato il collegamento informatico dal quale si poteva scaricare la documentazione integrativa richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del 25/07/2013, (art. 14 e segg. Della L. 241/90 e s.m.i.), per la valutazione del progetto descritto in oggetto, comportante Variante urbanistica.
- Nota prot. com.le n. 75364/2013 del 10/10/2013, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 128482 del 10/10/2013, con la quale il Comune di Forlì comunicava l'assenza di osservazioni in merito alla variante urbanistica;

Precisato che il Comune di Forlì:

- si è dotato di una delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Criteri per l'esame delle proposte di variante urbanistica” (25/01/11);
- ha già espresso sulla presente proposta di variante urbanistica una valutazione preventiva favorevole con atto di Consiglio Comunale n. 136 del 18/12/2012;

Richiamato il dispositivo di cui all'art. 8 “*Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*” del citato D.P.R. 160/2010 che testualmente recita:

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Richiamato altresì anche il dispositivo dell'art. A-14-bis, della L.R. 20/02 “*Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive*”, aggiunto dall'art. 48 della L.R. 6/09, che testualmente recita:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'Amministrazione Comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

[...]

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.

Preso atto che la Regione Emilia Romagna con parere del Servizio Giuridico nota PG 2001/253253 ha esplicitato che le due procedure indicate dalle norme sopracitate (nazionale e regionale), non sono in antitesi ma parallele ed entrambe percorribili dall'Amministrazione comunale in relazione ai contesti di riferimento;

Atteso che il Comune ha ritenuto applicabile al caso in esame la procedura indicata all'art. 8 del D.P.R. 160/2010:

- l'insufficienza di aree è da intendersi non tanto in assoluto nello strumento urbanistico, ma è rinvenibile anche qualora l'impresa necessiti di espandersi in adiacenza all'attività esistente;
- l'azienda è regolarmente insediata sul territorio urbano, avendo sede in Via Golfarelli n. 94;
- l'esigenza di espansione è dettata da prescrizioni normative ed autorizzative e deve avvenire necessariamente in stretta contiguità all'insediamento esistente;

Evidenziato per tanto che:

- la richiesta è dettata dalle nuove esigenze di sviluppo dell'azienda e dalle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata con delibera G.P. N° 241/60828 del 12/06/2012;
- la proposta progettuale consiste nell'ampliamento dello stabilimento produttivo esistente, in Via Golfarelli n. 94 a Forlì, sede dell'attività della Ditta SIDAC s.r.l. che produce imballaggi in plastica flessibile e etichette per prodotti alimentari, per realizzare un nuovo impianto di recupero dei solventi, facente parte del ciclo produttivo;
- l'area cortilizia dello stabilimento esistente non ha il necessario spazio per realizzare tale nuovo impianto tecnologico, per adeguare l'intero stabilimento e il ciclo produttivo alle disposizioni normative e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- l'azienda successivamente alle necessarie valutazioni e revisioni del layout aziendale, per far fronte a tali obblighi e prescrizioni (A.I.A.), ha proposto di realizzare il nuovo impianto tecnologico su un terreno adiacente allo stabilimento, di proprietà della ditta Parlanti s.r.l. di Forlì, confinante, con sede in Via Golfarelli;
- l'insediamento esistente ricade all'interno di una zona classificata dal POC come D1.2 "Zone produttive di completamento e qualificazione", mentre l'area acquistata e necessaria per realizzare il nuovo impianto tecnologico, è classificata D3.2-16 "Zone produttive di nuovo insediamento soggette a intervento urbanistico coordinato" per una ST di 2.820,00 mq;

Dato atto che gli obiettivi e i contenuti della Variante al POC ed al RUE possono essere così sintetizzati:

- la variante prevede la trasformazione delle particelle catastali Fg. 185 part. 1217 e parte della 1216, per una superficie territoriale pari a mq. 2.820,00, da D3.2 "Zone produttive di nuovo insediamento soggette a intervento urbanistico coordinato" a D1.2, "Zone produttive di completamento e qualificazione";
- la modifica di destinazione urbanistica da D3.2 a D1.2, da la possibilità di procedere all'edificazione dell'area senza dover seguire l'iter di approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata (PUA), ma attraverso un intervento diretto seguendo l'istituto del permesso di costruire convenzionato, (come previsto dal c. 4, dell'art. A-14-bis, della L.R. 20/02);
- è previsto a compensazione dell'edificazione, come onere di sostenibilità e in considerazione della esigua quantità che il soggetto attuatore dovrebbe realizzare e cedere, l'istituto della monetizzazione degli standard dovuti per legge, nella misura di un 5% per i parcheggi pubblici e un 10% per il verde pubblico, della superficie territoriale (ST), (come previsto dal c. 9 dell'art. 60 delle NTA del RUE modificato e ai sensi della delibera di C.C. n. 11/2005);
- la variante prevede comunque di mantenere come indice di utilizzazione fondiaria, Uf 0,40 mq/mq, come per le zone D3.2 (quindi ridotto rispetto all'indice previsto per le zone D1.2 pari a Uf 0,60 mq/mq);
- sull'area oggetto di variante è indicato erroneamente un elettrodotto interrato di media tensione da 15KVolt, come anche dichiarato dalla società Enel, soggetto gestore della linea;
- la variante di fatto riguarda un'area già zonizzata come produttiva dagli strumenti urbanistici vigenti PSC-POC, di cui viene modificata di fatto la modalità attuativa;
- la variante modifica la tav. P29 di PSC - POC – RUE, per quanto riguarda la diversa destinazione urbanistica, nonché la scheda di sintesi D3.2-16bis e l'art. 60 delle NTA del

RUE, mentre per quanto riguarda il recepimento della rettifica del tracciato della linea di MT da 15KVolt, viene modificata la tav. VA29, non allegata materialmente tra la documentazione trasmessa;

Constatato che il rapporto ambientale redatto dall'autorità procedente, condotto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (VAL.S.A.T.), verte principalmente sugli elementi che determinano la variante urbanistica e perviene ad una positiva valutazione, non rilevando significatività nei possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, né sull'attuazione dell'intervento edilizio e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- **sotto il profilo urbanistico:**

- *la variante non ha effetti sugli strumenti di pianificazione sovraordinati, né sul Piano Strutturale;*
- *non vengono rilevati in linea di massima vincoli e tutele ambientali che possano costituire impedimento alla variante;*
- *non vi sono impatti su aree o paesaggi, riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;*
- *non sono introdotte modifiche alle previsioni insediative di POC, in termini di nuove potenzialità edificatorie;*
- *non si ravvisano problematiche relative all'impatto che la Variante può produrre sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano di riferimento;*

- **sotto il profilo edilizio:**

- *l'incremento di superficie edificabile è destinato esclusivamente all'esecuzione di locali tecnici destinati ad ospitare l'impianto di recupero solventi, secondo le prescrizioni dell'A.I.A.;*
- *in merito al progetto edilizio la ValSAT, concorda con i contenuti, le valutazioni e le conclusioni, contenute nella Relazione Tecnica Allegato 1, parag. E "Valutazione integrata dell'inquinamento, dei consumi energetici e interventi di riduzione integrata", presentata nell'ambito della procedura di A.I.A.*

In sintesi l'autorità procedente dichiara:

"In conclusione si ritiene che la Variante in oggetto, valutati gli elementi sopraindicati, e posto il pieno rispetto delle misure di compensazione e mitigazione indicate nell'elaborato progettuale, Relazione Tecnica – Allegato 1, non generi impatti ambientali".

Precisato che le competenze che questa Provincia è chiamata ad esprimere nel merito della proposta di variante presentata, riguardano:

- **parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio** (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- **ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, per il POC la Provincia può formulare riserve a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali riserve i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;**

- ai sensi dell'art. 4-bis il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2 bis, è adottato e approvato con il procedimento previsto dall'art. 34, quindi con quello previsto per il POC.
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, di cui all'art. 34, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

CONSIDERATO

A) Espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Non viene prodotta una relazione geologica specifica, in quanto il Comune ha attestato, nella Relazione urbanistica, l'ininfluenza dei contenuti della variante sulle problematiche geologiche, già analizzate in sede di variante generale al PRG, senza ulteriore aggravio di carico urbanistico.

Dato atto che la proposta di variante concerne una sotto-zona avente già destinazione produttiva nel vigente POC, senza impegno di ulteriori aree agricole, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, per i meri aspetti di variante urbanistica.

B) Formulazioni riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Concordando con quanto espresso nella relazione urbanistica del Comune si rileva che:

- la variante urbanistica non risulta in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei piani sovraordinati (PTCP e PSC), infatti:
 - la variante urbanistica non va ad incidere con nuovi carichi urbanistici sul territorio, in quanto il PSC ha già conformato tale area con una nuova previsione urbanistica di tipo produttivo;
 - data l'entità e la natura della variante urbanistica si ritiene corretta l'applicazione dell'istituto della monetizzazione degli standard dovuti per legge;

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la variante proposta non sia in contrasto con i contenuti del PSC e con la pianificazione sovraordinata e di non dovere esprimere riserve in merito in quanto l'intervento è coerente con il contesto produttivo artigianale-industriale in cui è inserito e conferma la previsione urbanistica dell'area in oggetto.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

Si dà atto che lo Sportello Unico del Comune, congiuntamente alla trasmissione della variante, ha richiesto l'espressione del parere in merito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale (ValSAT), inviando apposito "Documento di Valutazione" redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2002.

Tale documento evidenzia, in modo sintetico:

- la non significatività degli impatti sull'ambiente della variante proposta;
- non comporta un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano in cui si inserisce il progetto, in quanto la zona interessata si inserisce in un contesto già urbanizzato a forte carattere produttivo artigianale-industriale, area già fortemente infrastrutturata, quindi ad elevato carico urbanistico;
- conferma con quanto dichiarato dal soggetto proponente nell'allegato 1 "Relazione Tecnica", in merito al pieno rispetto delle misure di compensazione e mitigazioni introdotte nel progetto; in particolare evidenzia e concorda con il soggetto attuatore in merito alla misura di mitigazione che intende adottare, di realizzare una barriera verde sul confine attorno al nuovo impianto di trattamento dei solventi.

A tal fine sono stati individuati come soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Forlì e l'ARPA e agli stessi è stato trasmesso il citato "Documento di Valutazione" per l'espressione del parere di competenza previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006. In data 20/08/2013, (prot. Prov.le n. 114436 del 20/08/2013) è pervenuto il parere di ARPA e in data 29/08/2013, (prot. Prov.le n. 116129 del 29/08/2013) è pervenuto il parere dell'Az.U.S.L. i quali ritengono che la variante in oggetto non necessiti di essere sottoposta a VAS.

Ritenuto che la valutazione di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. della Variante Urbanistica determinata dal Progetto di ampliamento edilizio relativo alla "Realizzazione di un impianto di recupero solvente a servizio di attività industriale in Via Golfarelli, 94 a Forlì" possa essere superata positivamente, confermando le misure di mitigazione introdotte del soggetto attuatore.

Visti gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi;

Visto il comma 6 dell'art. 14-ter della legge sopraccitata, che prevede che ogni Amministrazione convocata partecipi alla conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;

Precisato che il presente atto prescinde dalle ulteriori valutazioni in materia ambientale richieste in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ma è unicamente finalizzata all'assenso (ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010) di questa Amministrazione, in merito all'espressione dei pareri di competenza in materia di pianificazione territoriale;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile di Posizione Organizzativa del Nucleo Urbanistica del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) **Di nominare** il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato, quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale legittimato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di Variante **“Progetto di ampliamento edilizio relativo alla realizzazione di un impianto di recupero solvente a servizio di attività industriale in Via Golfarelli, 94 a Forlì, in variante agli strumenti urbanistici POC e RUE”**.

2) **Di esprimere il proprio assenso**, ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.P.R. 160/2010, in merito alla variazione urbanistica proposta, **“Progetto di ampliamento edilizio relativo alla realizzazione di un impianto di recupero solvente a servizio di attività industriale in Via Golfarelli, 94 a Forlì, in variante agli strumenti urbanistici POC e RUE”**, tenuto conto delle sottostanti valutazioni riferite alle competenze poste in capo alla Provincia dalla normativa regionale:

- ai sensi dell'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, non formulare riserve;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., la valutazione di sostenibilità ambientale è superata positivamente;

3) Di trasmettere il seguente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed allo Sportello Unico (SPUN) del Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Delibera prot. n. 133653 del 29/10/13)

OGGETTO: Comune di Forlì - Progetto di ampliamento edilizio relativo alla realizzazione di un impianto di recupero solvente a servizio di attività industriale in Via Golfarelli, 94 a Forlì, in variante agli strumenti urbanistici POC e RUE. Procedimento di Variante alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07-09-2010, n. 160. Nomina del rappresentante dell'Ente, delegato a partecipare alla Conferenza dei Servizi ed espressione dei pareri di competenza.

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 29/10/2013

TITOLARE DI POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

(Ing. Simona Savini)

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 4/11/13

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

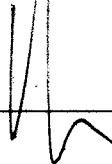
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal _____ - 6 NOV. 2013 _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



